

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

N. 288-B

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ALIVERTI

(V. Stampato n. 288)

approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica nella seduta del 19 maggio 1988 (V. Stampato Camera n. 2789)

modificato dalla VI Commissione permanente (Finanze) della Camera dei deputati nella seduta del 12 luglio 1990

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 16 luglio 1990

—————
Licenza per depositi di caffè. Modifiche agli articoli 2 e 10 della legge 26 maggio 1966, n. 344
—————

(Commercio)

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 2 della legge 26 maggio 1966, n. 344, è sostituito dal seguente:

«La licenza di cui all'articolo 1 è rilasciata dall'intendente di finanza della provincia ove è posto l'esercizio o lo stabilimento, sentito il comando della Guardia di finanza competente per territorio; essa ha validità fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello del rilascio. La licenza può essere rinnovata ogni cinque anni, su richiesta del titolare da presentarsi entro il termine di scadenza».

Art. 2.

1. All'articolo 10 della legge 26 maggio 1966, n. 344, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La mancata presentazione della domanda di rinnovo della licenza di cui all'articolo 1 nel termine previsto dall'articolo 2, primo comma, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattrocentomila a lire due milioni. Qualora il titolare della licenza non presenti domanda di rinnovo entro sei mesi dal suddetto termine la licenza si intende decaduta».

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

1. All'articolo 10 della legge 26 maggio 1966, n. 344, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Chiunque continui ad esercitare le attività di cui all'articolo 1, primo comma, senza aver presentato la domanda di rinnovo della licenza di cui all'articolo 1 nel termine previsto dall'articolo 2, primo comma, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattrocentomila a lire due milioni. Qualora il titolare della licenza non presenti domanda di rinnovo entro sei mesi dal suddetto termine la licenza si intende decaduta».